

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **501/1990** (ECLI:IT:COST:1990:501)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **11/07/1990**; Decisione del **15/10/1990**

Deposito del **26/10/1990**; Pubblicazione in G. U. **07/11/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16573**

Atti decisi:

N. 501

ORDINANZA 15-26 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 26 febbraio 1990 dal Pretore di Bari nei procedimenti civili vertenti tra Altini Gaetano, Lorusso Pasquale, Laguaragnella Nicola Donato, Bellomo Domenico e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 324, 325, 326 e 327 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di altrettanti procedimenti civili vertenti tra titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 e l'I.N.P.S., il Pretore di Bari, con quattro ordinanze, tutte in data 26 febbraio 1990 (r.o. nn. 324, 325, 326 e 327 del 1990), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, a causa della ingiustificata disparità di trattamento che esso introduce tra gli ex-combattenti, escludendo dal godimento della prevista maggiorazione i pensionati da data anteriore al 7 marzo 1968; questione che, secondo il Pretore conserverebbe la sua rilevanza nei giudizi a quibus anche a seguito del sopraggiungere della legge 29 dicembre 1988, n. 544, la quale mantiene la discriminazione in danno di questa categoria perché, pur riconoscendole il beneficio, lo fa decorrere soltanto dal 1° gennaio 1989 (e non dal 1° gennaio 1985, come dispone la norma impugnata);

che nel giudizio instaurato con l'ordinanza n. 324 del 1990, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, sulla base della sentenza di questa Corte n. 101 del 1990, che ha rigettato una censura analoga;

Considerato che, data l'identità delle questioni i giudizi debbono essere riuniti;

che censure in tutto analoghe alle precedenti sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990, e manifestamente infondate con ordinanza n. 414 del 1990;

che pertanto le questioni, non essendo prospettati argomenti nuovi, debbono ritenersi manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.